

## STATUTO

### "FONDAZIONE RAGIONE SOCIALE - ETS"

#### Art. 1. Denominazione

1.1 La Fondazione, disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (e successive modifiche), di seguito il "Codice", è denominata: "Fondazione Ragione Sociale - Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "Fondazione Ragione Sociale - ETS".

#### Art. 2. Sede e Durata

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Riva del Garda (TN), Via San Nazario n. 6.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Organo Amministrativo può istituire sedi secondarie e uffici operativi in Italia e all'estero.

2.2 La durata della Fondazione è illimitata.

#### Art. 3. Scopo e Oggetto

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nei campi della tutela ambientale e del contrasto al cambiamento climatico, della solidarietà a livello locale, nazionale e internazionale, della promozione e difesa dei diritti umani, della cultura della legalità e della pace tra i popoli, dell'educazione alla cittadinanza globale, del sostegno ad attività imprenditoriali innovative, sostenibili e coerenti con gli scopi della Fondazione, nonché nella diffusione della cultura sottostante alla protezione ed alla promozione del territorio.

3.2 La Fondazione potrà avere altre sedi secondarie, in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti.

3.3 Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge, in via **esclusiva o principale**, una delle seguenti attività di **interesse generale**:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, tra cui in particolare:

- prestazione di consulenza gratuita per la promozione del verde;
- collaborazione con gli enti pubblici, territoriali e non, ed enti privati per la progettualità relativa alla formazione ed integrazione di aree verdi a carattere pubblico;
- gestione di un parco ecologico, comprendente una fattoria didattica per le scuole, situato presso la sede dell'Ente;
- divulgazione della storia della cultura e delle forme d'arte;

- allestimento ed organizzazione di Mostre, eventi in genere ed esposizioni (la cultura come arte);
  - divulgazione delle tematiche di preservazione e tutela del patrimonio culturale, artistico e naturalistico in genere;
  - divulgazione della storia (locale e non) attraverso l'utilizzo della cultura, dell'arte e dei documenti storici, comprese le immagini;
  - allestimento ed organizzazione di percorsi didattici rivolti alla comunità con particolare attenzione a giovani in età scolastica e alle fasce svantaggiate;
  - prestazione di consulenza gratuita per la promozione della cultura e del patrimonio artistico e culturale;
  - collaborazione con gli enti pubblici, territoriali e non, ed enti privati per la progettualità relativa alla formazione ed integrazione di aree verdi a carattere pubblico;
  - presenza attiva in esposizioni nazionali e internazionali;
  - valorizzazione del concetto di cultura, arte ed ambiente come formula di investimento;
  - promozione di iniziative rivolte essenzialmente alla tutela dell'ambiente e del biologico, attraverso la partecipazione ad eventi, la pubblicazione di materiale didattico e divulgativo e la collaborazione con istituti di ricerca ed enti privati e pubblici attivi nel settore, nell'organizzazione di attività didattiche dedicate all'ambiente, con finalità di sensibilizzazione in materia di ambiente ed ecologia;
  - promozione, ricerca, sviluppo, educazione dell'agricoltura biologica e biodinamica;
  - diffusione, gestione e promozione, in via diretta od indiretta, di ogni attività finalizzata alla distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari, biologici e non;
  - erogazione di servizi ai produttori ed ai consumatori nel campo della diffusione della cultura del cibo e dell'agricoltura biologica in genere, compresa la facilitazione della commercializzazione diretta da parte dei produttori ai consumatori;
  - promozione ed educazione alla salvaguardia e tutela della proprietà collettiva e del suo patrimonio;
  - promozione ed educazione allo sviluppo dell'occupazione garantendo la dignità socio-economica, politica e religiosa dell'individuo;
  - promozione sul territorio dell'assistenza e dell'inserimento di persone diversamente abili, con difficoltà economiche o comunque svantaggiate;
  - promozione della cultura della mutualità, dell'autogestione e della cooperazione e dell'inclusione in genere;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (e successive modificazioni), o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra cui in particolare:

- attività culturali, educative e di formazione: allestimento di convegni, mostre, inchieste e proiezioni in materia di tematiche ambientali, artistiche e culturali rivolte principalmente alle scuole a scopo di sensibilizzazione e promozione ambientale;

- gestione di musei e biblioteche, per la promozione della cultura, dell'arte e dell'ambiente e diffusione di iniziative proprie o di terzi nell'ambito del conseguimento dello scopo istituzionale dell'ente;

- attività ricreative: iniziative per il tempo libero e di sviluppo del volontariato, finalizzate alla sensibilizzazione in materia di ambiente, cultura, arte ed ecologia in tutte le loro forme;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice, tra cui in particolare:

- attività editoriale: pubblicazione di periodici, riviste, atti di convegni, studi e ricerche nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione.

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, sia in Italia che all'Estero;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.4 Nell'esercizio della propria attività, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da enti privati e pubblici, richiedere finanzia-

menti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, la Fondazione potrà in particolare:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; l'Organo Amministrativo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione e ad altre erogazioni liberali per le finalità della Fondazione.

3.5 La Fondazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti attività:

- organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;

- somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra;

- commercio, in tutte le forme previste dalla legge, di libri, filmati e materiale didattico, culturale e divulgativo in genere, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto;

- gestione, in via diretta od indiretta, di ogni attività finalizzata alla distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari, biologici e non;

- erogazione di servizi ai produttori ed ai consumatori nel campo della diffusione della cultura del cibo e dell'agricoltura biologica in genere, compresa la facilitazione della commercializzazione diretta da parte dei produttori ai consumatori;

- assunzione, non ai fini del collocamento, di partecipazioni ed interessenze in enti, società o imprese in qualsiasi forma, anche di natura e scopo commerciali, esercenti attività innovative, sostenibili e coerenti con gli scopi della Fondazione.

Spetta all'Organo Amministrativo determinare altre eventuali attività secondarie.

#### **Art. 4. Patrimonio ed entrate della Fondazione**

4.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dai beni mobili ed immobili (siti in Italia o all'estero) che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà della Fondazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni aventi anche per oggetto beni immobili posti in Italia e all'estero con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Spetta all'Organo Amministrativo decidere la destinazione/l'imputazione a patrimonio delle suddette attività nonché gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento (ivi comprese le elargizioni e i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dall'ente) costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le entrate e con le rendite del patrimonio di cui dispone ai sensi del presente statuto. Per conseguire lo scopo statutario di interesse generale, l'Organo Amministrativo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, e curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

4.4 La dotazione patrimoniale iniziale dell'ente è costituita dalla somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) come risulta dall'atto costitutivo della Fondazione e di dotazione iniziale di data 7 novembre 2022 a rogito Rita Fochesato, notaio in Rovereto (TN), secondo le diverse finalizzazioni degli stessi.

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- liberalità, elargizioni, erogazioni e/o versamenti effettuati dal fondatore o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, anche in convenzione;

- redditi derivanti dal suo patrimonio;

- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

#### **Art. 5. Versamenti ed altre liberalità**

5.1 I versamenti in denaro e le elargizioni di qualsiasi natura effettuati dal fondatore e/o da terzi in qualsiasi forma sono a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

5.2 Il versamento e l'elargizione non conferisce alcun diritto di partecipazione alla vita della Fondazione.

#### **Art. 6. Organi della Fondazione**

6.1 Sono organi e soggetti della Fondazione:

- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo Interno;
- il Presidente e l'eventuale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario e il Tesoriere, se nominati;
- il Comitato Scientifico, se nominato.

6.2 I compensi agli Organi della Fondazione non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione, ai componenti dell'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio di Amministrazione in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

In ogni caso il compenso lordo annuale attribuito a ciascun Amministratore non potrà superare l'importo di complessivi euro 40.000,00, calcolati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

6.3 L'Organo Amministrativo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri (se esso è pluri-personale), indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

6.4 Le indennità e i compensi per incarichi o funzioni sono deliberati dall'Organo Amministrativo nei limiti imposti dalla legge e dal presente statuto.

6.5 Gli Organi della Fondazione e il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi Organi e/o del nuovo Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti.

#### **Art. 7. Albo del Comitato d'Onore**

Presso la Fondazione è istituito l' "Albo del Comitato d'Onore" nel quale vengono iscritti gli enti pubblici e privati e le persone fisiche che versano contributi e liberalità/elargizioni per almeno un triennio nella quota minima annuale stabi-

lita dall'Organo Amministrativo o che versano, anche una sola volta, contributi in denaro o facciano altre liberalità il cui valore minimo è stabilito dall'Organo Amministrativo.

Nell'Albo del Comitato d'Onore vengono iscritti anche gli enti pubblici e privati e le persone fisiche che destinano alla Fondazione: eredità, legati, donazioni di denaro, titoli, beni immobili e beni mobili il cui valore minimo è stabilito dall'Organo Amministrativo.

La tenuta di tale Albo è affidata all'Organo Amministrativo il quale potrà assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni rispetto al perseguimento dello scopo istituzionale.

#### **Art. 8. Organo Amministrativo**

8.1 Dalla data di costituzione della Fondazione, questa è amministrata da un Amministratore Unico, a cui è attribuito ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria previsto dalla legge. La carica è assunta *vita natural durante* dal fondatore.

8.2 Successivamente, in caso di morte, dimissioni o sopravvenuta incapacità del Fondatore-Amministratore Unico, egli sarà sostituito da un Consiglio di Amministrazione (cosiddetto "Primo Consiglio di Amministrazione") composto da un numero di membri da 2 (due) a 6 (sei), nominati a tempo indeterminato secondo il vigente statuto, tra i soggetti indicati nel successivo articolo 8.3. Il numero definitivo dei Consiglieri sarà determinato dal numero delle dichiarazioni di accettazione della carica da parte degli stessi soggetti.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri a qualsiasi causa dovuta, il Consiglio rimarrà comunque regolarmente in carica ed il numero di componenti si ridurrà progressivamente in base ai soggetti cessati, fino a quando il numero dei componenti sarà pari al limite di 2 (due).

8.3 Ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 8.2, vengono fin d'ora nominati dal Fondatore, quali componenti del "Primo Consiglio di Amministrazione":

- ROCCHETTI Luciano, nato a Rovereto (TN) il 28 giugno 1958, codice fiscale RCC LCN 58H28 H612B;
- DALL'ALBA Marco, nato a Schio (VI) il 10 agosto 1996, codice fiscale, DLLMRC96M10I531L;
- CARMEL Sergio, nato a Abano Terme (PD) il 18 aprile 1995, codice fiscale, CRMSRG95D18A001W;
- CORGHI Cristiano, nato a Mantova (MN) l'11 settembre 1970, codice fiscale CRGCST70P11E897K;
- BETTINI Stefano, nato a Rovereto (TN) il 19 ottobre 1963, codice fiscale BTT SPN 63R19 H612X;
- GIORDANI Roberto, nato a Rovereto (TN) il 17 agosto 1960, codice fiscale GRD RRT 60M17 H612G.

In caso di morte, dimissioni o cessazione per altra causa dei membri del Consiglio di Amministrazione, tale che si riduca il numero dei componenti al di sotto del limite di 2 (due) previsto dal precedente articolo 8.2, il Consiglio di Ammini-

strazione sarà sostituito da un altro Consiglio di Amministrazione (cosiddetto "Secondo Consiglio di Amministrazione"), che durerà in carica per 3 anni, e sarà formato da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) membri, rieleggibili, nominati dal Fondatore stesso e così per i successivi Consigli di Amministrazione. Nel caso in cui il Fondatore sia diventato incapace o sia deceduto, o comunque impossibilitato a procedere alla nomina dei successivi Consigli di Amministrazione, i Consigli di Amministrazione verranno nominati da enti scelti dal Fondatore con documento scritto autenticato da un notaio e/o da suo testamento; in mancanza, gli stessi verranno nominati da enti con scopo e finalità identici o affini a quelli della Fondazione.

8.4 Quando l'ente sarà amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto secondo i criteri di cui sopra, il funzionamento dell'organo collegiale è regolato dalle seguenti norme:

- il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre membri, e comunque non meno di due volte l'anno;
- la convocazione avviene per invito scritto da parte del Presidente, ricevuto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Gli avvisi inviati per posta elettronica devono contenere il messaggio di conferma di ricezione da parte del destinatario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione può essere tenuta in **audio e/o audio-videoconferenza**, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti; in particolare, dovranno essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono risultare dal verbale ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno uno o più consiglieri delegati, ai quali conferire temporaneamente parte dei poteri del Consiglio stesso, determinando poteri e limiti.

La revoca dei singoli amministratori, quando diversi dal Fondatore, spetta al Fondatore stesso finché vivente e capace e

può avvenire solamente per comportamento dell'amministratore teso ad impedire o a danneggiare l'attività dell'ente.

Qualora, per revoca, dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio continuerà a funzionare riducendosi il numero dei componenti in caso di venir meno della minoranza degli amministratori oppure, in caso di venir meno della maggioranza, esso rimarrà in carico fino alla sua ricostituzione secondo quanto previsto dal precedente articolo 8.3. Non venendo a mancare la maggioranza dei membri, sarà facoltà del Consiglio provvedere a sostituire i membri mancanti tramite cooptazione, tenendo presente le esigenze del momento e il contributo che il cooptato può apportare a beneficio di una buona gestione; in tal caso, i nuovi membri del Consiglio restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

8.5 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente della Fondazione compete l'ordinaria amministrazione dell'ente, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

8.6 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

8.7 L'Amministratore Unico e/o il Consiglio di Amministrazione cura la predisposizione del bilancio di esercizio di cui all'articolo 13 del Codice per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, se nominato, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dall'articolo 13 del Codice nonché l'eventuale Bilancio Sociale di cui all'articolo 14 del Codice.

#### **Art. 9. Rappresentanza**

9.1 All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (nominato in seno al Consiglio di Amministrazione dallo stesso organo collegiale) spetta la rappresentanza generale della Fondazione stessa di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'ente anche ad estranei al Consiglio stesso a mezzo di procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività istituzionale.

9.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Regi-

stro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 10. Vice Presidente**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 11. Segretario e Tesoriere**

10.1 L'Organo Amministrativo può nominare un Segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e/o delle determinazioni dell'Amministratore Unico; coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico) nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'ente.

10.2 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Organo Amministrativo.

10.3 Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti o, in ogni caso (e, quindi, anche in caso di Amministratore Unico), anche tra soggetti non amministratori. L'incarico è svolto a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, oppure a titolo oneroso nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dal vigente statuto.

10.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 10.3.

10.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme all'Organo Amministrativo, per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria della Fondazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali (fatte salve le responsabilità dell'Organo di Controllo e/o del Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti).

10.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Fondazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva l'Organo Amministrativo, nell'ambito della formazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale.

#### **Art. 11bis. Comitato Scientifico**

Il Fondatore e, dopo la sua morte o in caso di sua incapacità, l'Organo Amministrativo potranno istituire un Comitato Scientifico composto da tre o cinque membri, nominati dal Fondatore stesso o dall'Organo Amministrativo, tra persone fisiche o giuridiche dotate di requisiti di professionalità e di esperienza nei settori di operatività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo che formula pareri ed osservazioni non vincolanti per il Fondatore e/o per

l'Organo Amministrativo e che elabora ricerche, studi, approfondimenti su richiesta del Fondatore e/o per l'Organo Amministrativo nell'ambito di operatività della Fondazione.

Le regole per il funzionamento, la nomina, la durata dell'incarico del Comitato Scientifico verranno determinate con apposito Regolamento Interno, da adottarsi dallo stesso Fondatore e/o per l'Organo Amministrativo; in difetto, si applicheranno le regole statutarie previste per il Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

#### **Art. 12. Libri della Fondazione**

12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo, del Soggetto incaricato della revisione nonché il libro del Comitato d'Onore di cui al precedente articolo 6 e ogni altro libro eventualmente istituito dall'Organo Amministrativo.

#### **Art. 13. Organo di Controllo Interno e**

##### **Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti**

13.1 L'Organo di Controllo e il Soggetto incaricato della revisione legale, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere.

13.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice Civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 31 del Codice, la Fondazione nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

13.4 La nomina dell'Organo di Controllo e del Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti spetta all'Organo Amministrativo.

13.5 I membri dell'Organo di Controllo e il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

13.6 La carica di Organo di Controllo e di Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

13.7 L'Organo di Controllo e il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti relazionano all'Organo Amministrativo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

13.8 Se collegiale, l'Organo di Controllo si riunisce e delibera con le modalità e le regole previste per il Consiglio di Amministrazione (di cui all'articolo 8 del presente statuto), in quanto compatibili.

#### **Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo**

14.1 Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo Amministrativo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

14.3 Entro il 30 di aprile o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Organo Amministrativo provvede, ovvero è convocato, per la predisposizione del bilancio consuntivo.

14.4 Nei 5 anni successivi alla loro approvazione, i bilanci debbono restare depositati presso la sede della Fondazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

14.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

14.6 L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice.

#### **Art. 15. Avanzi di gestione**

15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

#### **Art. 16. Estinzione e Devoluzione del Patrimonio**

16.1 L'estinzione della Fondazione dovrà essere decisa dall'Amministratore Unico oppure deliberata dal Consiglio di Amministrazione, i quali decideranno anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori, sotto la vigilanza ed acquisito il parere dell'autorità governativa e delle altre autorità competenti.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o la decisione/delibera dell'Organo Amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (o successive modifiche), decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

#### **Art. 17. Controversie**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, nel cui distretto territoriale si trova la sede della Fondazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

#### **Art. 18. Foro Competente**

18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione e la sua esecuzione saranno di competenza del Tribunale nel cui distretto si trova la sede della Fondazione, fatte salve eventuali diverse inderogabili norme di legge relative a competenza territoriale e/o funzionale.

18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

#### **Art. 19. Regolamenti**

19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento Interno, da elaborarsi e da adottarsi a cura dell'Organo Amministrativo.

#### **Art. 20. Volontariato e Lavoro nella Fondazione**

20.1 La Fondazione può avvalersi dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dagli articoli 17 e 18 del Codice.

20.2 La Fondazione può avvalersi di Lavoratori Dipendenti o di Prestazioni di Lavoro Autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'articolo 17 del Codice.

20.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita della Fondazione sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, dal presente statuto e, in particolare, dagli articoli 8 e 16 del Codice.

#### **Art. 21. Responsabilità violazioni amministrative**

21.1 Con riferimento all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997, la Fondazione si assume, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazio-

ne di norme commesse dagli Amministratori, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

21.2 L'Ente si accollerà anche eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante della Fondazione abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Fondazione o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'articolo 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

21.5 Il presente articolo 20 si applica alla fattispecie se e in quanto compatibile con la speciale disciplina prevista in materia dal Codice.

#### **Art. 22. Legge applicabile**

22.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 (e successive modifiche) e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice Civile.